

STATUTO

Art.1) E' costituita l'Associazione "....." in sigla
in via c.a.p.loc.....
L'Associazione è di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli art.36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Promuovere e gestire attività culturali , editoriali e ricreative, atte a promuovere la diffusione della cultura , dell'arte , dello spettacolo, della danza, , del cinema;
- b) promuovere , realizzare, favorire e organizzare manifestazioni musicali , editoriali, culturali, cinematografiche, concerti, sfilate di moda, spettacoli e manifestazioni artistiche varie ; in particolar modo promuovere ed organizzare eventi ed animazione ;
- c) per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo Sociale, l'Associazione può creare Strutture proprie, organizzare stage per la formazione degli artisti , può pubblicare bollettini, magazine, atti di convegni e seminari, riviste e libri , sia in formato cartaceo che digitale che multimediali.
- d) creare e proporre luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di informazione , maturazione e crescita umana e civile ;
- e) produrre e promuovere spettacoli dal vivo , progetti e prodotti musicali, programmi e format digitali , televisivi , web radiofonici, rassegne e festival, seminari e convegni, incontri di studio, corsi di formazione e aggiornamento, gestione di spazi e strutture anche in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici e privati;
- f) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- g) svolgere qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere gli scopi dell'Associazione. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo , agenzie di grafica e di immagine , associazioni di settore nonché service audio – luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica ;
- h) l'Associazione gestisce o potrà gestire un locale bar- mensa riservato ai soci dove gli stessi possono riunirsi per conversare, per svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale dell'Associazione ;
- i) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenza, collaborando con associazioni similari ed enti pubblici;
- j) favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi culturali o sociali, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo e inoltre aprire sedi oltre che in Italia anche all'estero.

Art.3) All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini della Comunità Europea e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

Le modalità dell'ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo, all'atto della richiesta di ammissione, il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno. Per essere soci effettivi dell'Associazione, con diritto di voto, necessita avere la maggiore età. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della tessera della FENALC.

Art.4) I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi alla FENALC.

Art.5) La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

Art.6) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci ;

- b) il Consiglio Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio Sindacale (facoltativo) ;
- e) il Collegio dei Probiviri(facoltativo).

Art.7) L'assemblea dei soci è convocata, dal Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà o più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale.

Gli inviti o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art.8) L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario.

Delibera gli atti attinenti alla gestione del circolo demandati alla sua competenza dall'atto costitutivo. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell'adesione alla FENALC e sullo scioglimento del sodalizio, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.

Art.9) I soci eleggono il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio Probiviri.

Le elezioni si svolgono di norma ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque; prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, co. 2, c.c..

Art.10) Il Consiglio Direttivo è composto di numero tre consiglieri.

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.11) Il Consiglio Direttivo :

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e l'Economo - Cassiere ;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dal Circolo;
- c) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario;
- e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art.12) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Art.13) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei soci e ne segue le deliberazioni.

E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione ; firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione.

Art.14) Il Segretario predispone, in collaborazione con l'Economo Cassiere, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei soci e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila

i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione; collabora per la buona riuscita di tutta le attività del Sodalizio.

Art.15) L'Economo-Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, il rendiconto economico e finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

Art.16) Il Collegio sindacale(facoltativo), costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di due anni e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Art.17) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti ;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

Art.18) Le entrate sono costituite :

- a) dalle quote di iscrizione e di frequenza ;
- b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o privati ;
- c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da redditi ;
- e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art.19) L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

Art.20) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell'Associazione sono:

- a) la deplorazione ;
- b) la sospensione ;
- c) la espulsione .

Dette sanzioni sono adottate dal Collegio dei Probiviri (facoltativo), composto da 3 soci , su proposta del Comitato Direttivo.

Contro i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 8.

Art.21) In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Il materiale ricevuto in uso e in dotazione dalla FENALC dovrà essere restituito alla FENALC.

Art.22) La quota o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte .

Art.23) E' fatto divieto distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci promotori nella seduta del svoltasic.a.p.

Il presente Statuto si compone di numerofacciate .

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

.....